



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

COPIA

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243

Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 8 del 29-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU". ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLOSSI DARIO	P	MINELLI MAURIZIO	A
MOLINARI CRISTIAN	P	DELVECCHIO LAURA	P
BONETTI FRANCESCO	P	BAIGUINI GIAMPAOLO	P
CLEMENTI RUGGERO	P	CRETI MARIO	A
SALA LOREDANA	P	BIANCHI ANNAMARIA	P
TOINI ANGIOLINO	P	MARTINELLI SIMONE	A
AMANZIO GIOVANNI	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco – **Dario Colossi**.

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 704 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2016, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2016 sono state approvate le aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (salvo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

RILEVATO che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

VISTO:

- che l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 dispone a che partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993;
- che l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, prevede l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, che deve essere dichiarata, e gli stessi non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATE delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione che si tratti di unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il comodante attesta il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

RILEVATO, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni IMU relative ai terreni agricoli:

- i) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- i) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

PRESO ATTO che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTI i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevedono dal 2016 che la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che con il regolamento per la disciplina della IMU è stata assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO dunque che il comune per l'anno di imposta 2017, può unicamente confermare o ridurre le aliquote dell'IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.L. 244 del 30/12/2016 pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 degli enti locali al 31 marzo 2017;
- l'art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio;

SOTTOLINEATO che l'art. 13, comma 13 bis e comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VALUTATO il gettito IMU dell'anno 2016 e le esigenze finanziarie per l'anno 2017 al fine di salvaguardare gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 296/2006, compete al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU rispetto all'anno precedente come di seguito indicate:

- Aliquota ordinaria 9,6 per mille
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 6,0 per mille
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
- Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00
per le sole categorie catastali A1, A8, A9

SOTTOLINEATO che ai sensi del comma 380, lettera f), articolo 1, della legge 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Baiguini, Bianchi), espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di confermare** con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU) l'applicazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote e detrazioni:
 - a. Aliquota ordinaria 9,6 per mille
 - b. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 6,0 per mille
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
 - c. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
3. **Di precisare** che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
4. **Di assicurare** che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
5. **Di demandare** per quanto riguarda tutti gli aspetti di dettaglio della disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2016;
6. **Di delegare** il Responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle

Finanze – Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

7. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
8. **Di dichiarare**, con separata votazione, e con voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Baiguini, Bianchi)espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 23-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 23-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

IL PRESIDENTE
f.to DARIO COLOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 05-04-2017.

Lì 05-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 29-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì

L'INCARICATO